



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/57 DEL 8.08.2018

Oggetto: Prescrizioni Regionali Antincendio 2017-2019. Aggiornamento 2018. Modifica dell'art. 10.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, richiama la legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", che all'art. 3, lett. f, prevede la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del quale sono individuate le prescrizioni dirette a contrastare le azioni che possono determinare l'innescio di incendi e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

L'Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 4 maggio 2018 sono state approvate le prescrizioni regionali antincendio 2017-2019 – aggiornamento 2018.

L'Assessore fa presente che la modifica introdotta all'art. 10 delle prescrizioni, nell'aggiornamento per l'anno 2018, sta creando difficoltà ad alcune categorie di imprese (es. aziende pirotecniche) in quanto, in caso di sopraggiunte variazioni delle condizioni meteorologiche, o di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione e/o rosso, le autorizzazioni di cui al Titolo III sono automaticamente sospese.

L'Assessore prosegue proponendo che, nelle fattispecie sopraindicate, la sospensione temporanea delle citate autorizzazioni eventualmente già rilasciate, sia disposta dal Direttore dell'Ispettorato forestale competente, dandone tempestiva comunicazione ai titolari delle stesse.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato dal Presidente in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione civile e del Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

DELIBERA

di approvare la modifica delle prescrizioni regionali antincendio, nel testo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 22/4 del 4 maggio 2018, con la sostituzione dell'art. 10 come di seguito indicato:

"Art. 10 (Sospensione delle autorizzazioni)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 41/57
DEL 8.08.2018

In caso di sopraggiunte variazioni delle condizioni meteorologiche, o di previsione di pericolosità giornaliera con codice arancione (pericolosità alta) e/o con codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'articolo 3, comma 3, il Direttore dell'Ispettorato forestale competente, può disporre la temporanea sospensione delle autorizzazioni di cui al presente titolo eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo avviso ai titolari. I titolari concordano la nuova data per l'autorizzazione con l'Ispettorato forestale, anche per il tramite della Stazione".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru